



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 31 marzo 2021

Ill.mi Signori Avvocati

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 41/2021 – SCHEDA DI ANALISI.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti faccio pervenire la scheda predisposta dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense relativamente al Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. "Sostegni"), recante *"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"*.

Il documento si articola in due parti, dedicate rispettivamente all'analisi del DL e alle proposte del CNF di ulteriori misure necessarie per la tutela di avvocate e avvocati, nelle quali confluiscono le osservazioni e le segnalazioni pervenute.

La scheda è disponibile al seguente link:

<https://bit.ly/2PIzjDJ>

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (G. U. n. 70 del 22 marzo 2021).

(Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)

Le misure di interesse per la professione forense e le ulteriori misure necessarie per la tutela di avvocate e avvocati

Scheda di analisi

31 marzo 2021

SOMMARIO: Premessa; Parte I. D.L. n. 41/2021 – Misure rilevanti per l'Avvocatura – I.1. Articolo 1. - Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA; I.2. Articolo 3. - Fondo autonomi e professionisti); I.3. Articolo 4. - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e annullamento dei carichi; I.4. Articolo 5. - Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza covid-19; I.5. Articolo 13. - Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti – Parte II. Ulteriori misure necessarie per la tutela di avvocate e avvocati: le proposte del CNF – II. 1 Premessa - II. 2 - Sospensione dei versamenti da autoliquidazione II. 3 - Disapplicazione della ritenuta di acconto fino a giugno 2021 - II. 4. Compensazione dei debiti fiscali con i crediti sorti per patrocinio a spese dello Stato - II. 5 Disapplicazione Indici Sintetici di affidabilità Fiscale (ISA) per l'anno 2021.

Premessa

Il decreto-legge n. 41/2021 appresta una ulteriore serie di ristori e provvidenze a favore delle attività economiche maggiormente colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria e delle connesse misure di contenimento dei contagi. Degna di nota, nel panorama complessivo delle misure adottate, la scelta di ricomprendere i professionisti – in quanto titolari di partita IVA – nell'erogazione dei benefici previsti per gli operatori economici che abbiano subito un pregiudizio in termini di fatturato. Questa scelta – se da un lato sembra apprestare maggiori e migliori tutele economiche per i professionisti – deve essere d'altro canto vagliata e monitorata con attenzione, onde verificare se l'assimilazione dei professionisti agli altri operatori economici determini una minore sensibilità verso le specifiche esigenze delle comunità professionali.

La presente scheda considera unicamente le norme che hanno un diretto impatto sulla professione forense, con la doverosa avvertenza che – alla data della sua pubblicazione – è ancora in corso l'iter di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge medesimo.

In aggiunta, nella seconda parte della scheda, si descriveranno alcuni interventi ritenuti indispensabili per migliorare e perfezionare la tutela delle avvocate e degli avvocati, profondamente colpiti dalle conseguenze economiche della crisi pandemica.

Parte I

D.L. n. 41/2021 – Misure rilevanti per l'Avvocatura

I.1 Articolo 1 (“Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA”)

L'art. 1 del D.L. n. 41/2021 (cd. “D.L. Sostegni”), dettato al precipuo scopo di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», prescrive il riconoscimento un contributo a fondo perduto anche a favore dei professionisti (comma 1), purché:

(i) essi non abbiano cessato l'attività alla data di entrata in vigore del decreto ovvero attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto (comma 2);

(ii) essi non abbiano conseguito compensi ex articolo 54, comma 1, TUIR (determinati, quindi, al lordo delle spese ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge) superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (comma 3);

(iii) l'ammontare medio mensile del loro fatturato e dei loro corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 (comma 4). A tal fine, la norma specifica che, per la correttezza determinazione degli importi, “*si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi*”, nel mentre ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito. In sede di applicazione del criterio, l'utilizzo del suddetto criterio di competenza potrebbe creare difficoltà per i professionisti. Si pensi, a mero titolo di esempio: (i) al caso in cui l'avvocato abbia percepito nel 2019 onorari per una prestazione resa nel 2018: parrebbe che tale compenso non vada considerato nell'anno 2019, così riducendo il fatturato dell'anno cui rapportare quello dell'annata pandemica 2020; (ii) all'ulteriore ipotesi in cui l'onorario percepito dall'avvocato nel 2019 afferisca a più attività prestate nel corso degli anni ad un medesimo cliente.

L'**ammontare** del contributo a fondo perduto è determinato “*in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori*

a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA” (comma 5).

Si precisa che l'importo non può essere superiore, per tutti, ad € 50.000,00 e non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche ed a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (comma 6).

Trattasi comunque di un contributo che **non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, né rileva ai fini del reddito d'impresa, né concorre alla formazione del valore della produzione netta e, in alternativa alla diretta erogazione ed a scelta irrevocabile del contribuente, è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d'imposta (comma 7).

La procedura per il riconoscimento ed erogazione del contributo a fondo perduto è telematica ed è possibile accedervi a mezzo istanza, da presentarsi secondo le modalità e nei termini a definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 8).

I.2. Articolo 3 (Fondo autonomi e professionisti)

Con l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 41/2021, è stata incrementata, da 1.000 milioni di euro a 2.500 milioni di euro, la dotazione finanziaria del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti istituito con la legge n. 178/2020. Tale Fondo ha la finalità di finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, **che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 % rispetto a quelli dell'anno 2019** e con esclusione dall'esonero dei premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

I.3. Articolo 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della riscossione e annullamento dei carichi)

L'art. 4 del D.L. in esame, oltre le numerose proroghe temporali alle attività dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (tra cui, termini di versamento dei carichi e attività di pignoramento), ha previsto al comma 4 una nuova forma di **condono** relativa a debiti di importo inferiore ad euro 5.000,00 risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 01.01.2000 al 03.12.2010. Tale modalità di estinzione opererà in automatico ed è rivolta esclusivamente a coloro che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. Le modalità relative all'annullamento dei debiti e al discarico verranno stabilite con decreto che dovrà essere adottato entro 30 giorni dal MEF. Fino all'entrata in vigore del detto decreto è disposta la sospensione della riscossione di tutti i carichi che potenzialmente rientrano nella detta disposizione, oltre che la sospensione dei termini di prescrizione dei detti carichi.

Non rientrano nello stralcio i debiti che trovano origine nei seguenti titoli (comma 9):

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014;
- Iva riscossa all'importazione.

1.4. Articolo 5. (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza covid-19)

L'articolo 5 del D.L. n. 41/2021, tra i vari interventi fiscali, ha introdotto, quale forma agevolativa per i soggetti che hanno subito la riduzione del volume d'affari o dell'ammontare dei compensi/ricavi nel 2020, la possibilità di definire in maniera agevolata le somme dovute a seguito di controlli automatizzati delle dichiarazioni 2017 e 2018 (ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e art. 54-bis DPR n. 633/1972), elaborate entro il 31.12.2020 e non inviate per via della sospensione dell'attività di riscossione. L'agevolazione consiste nel pagamento delle sole imposte (o contributi previdenziali) e degli interessi, senza sanzioni e altre somme.

Alla definizione di tali carichi possono accedere solo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.L. che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari o dell'ammontare dei compensi/ricavi nell'anno 2020 rispetto:

- al volume d'affari dell'anno precedente, per i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;
- l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai propri sistemi, individuati i soggetti che hanno subito la riduzione, invierà la proposta di definizione, indicando l'importo da versare. Nel caso di omesso pagamento, la definizione sarà priva di effetti e il carico verrà riscosso con le modalità ordinarie.

1.5. Articolo 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

L'articolo 13 dispone un incremento – pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 – del Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, **allo specifico fine di consentire l'erogazione dell'indennità prevista per il mese di maggio 2020** a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Parte II

Ulteriori misure necessarie per la tutela di avvocate e avvocati

II.1. Premessa

L'Avvocatura rientra certamente tra le categorie più colpite dall'impatto dell'emergenza sanitaria sulla vita amministrativa, sociale ed economica del paese. Essa continua a risentire del forte rallentamento dell'attività giudiziaria nonché della compressione del reddito delle persone e delle imprese i cui diritti e interessi tutela.

Ciononostante, le avvocate e gli avvocati italiani hanno continuato a svolgere la propria professione nelle condizioni consentite, non di rado mettendo a rischio la propria salute e la propria sicurezza personale per continuare a garantire il diritto di difesa di ogni persona. E tuttavia, una larga parte dell'Avvocatura continua a subire in modo molto serio le conseguenze dirette e indirette dell'emergenza sanitaria.

Per tale ragione, si ritiene non più prorogabile l'adozione di misure che sostengano l'Avvocatura italiana, ulteriori rispetto a quelle da ultimo introdotte con il decreto-legge n. 41/2021.

Quanto all'esigenza di sostenere le avvocate e gli avvocati nella conciliazione tra esercizio della attività professionale e attività di cura familiare, si segnala che l'articolo 2 del recente D.L. n. 30/2021, al comma 6, prevede anche per i lavoratori

autonomi la possibilità di corresponsione di *“uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali”*, nei medesimi casi previsti per i lavoratori dipendenti dal comma 1 dello stesso articolo. Una innovazione significativa, in linea con quanto più volte richiesto dal Consiglio nazionale forense.

Accanto a simili provvedimenti, appare però necessario intervenire ulteriormente, soprattutto in ambito fiscale. Le misure, come di seguito dettagliate, sono rivolte ad alleggerire – almeno temporaneamente e prendendo atto della contrazione dell'attività professionale provocata dall'emergenza sanitaria – il carico fiscale sugli avvocati.

II. 2 - Sospensione dei versamenti da autoliquidazione

Visto l'attuale contesto di stringenti limitazioni che incidono sul regolare svolgimento dell'attività dei professionisti, sarebbe opportuno valutare la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 e in particolare di quelli:

- a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

II. 3 - Disapplicazione della ritenuta di acconto fino a giugno 2021

L'art. 19, comma 1 del Decreto-Legge n. 23/2020 ha previsto il non assoggettamento alla ritenuta d'acconto in relazione ai ricavi e compensi percepiti, nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, dai contribuenti, ivi compresi gli avvocati, che non avessero dipendenti e con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente. Al fine di supportare adeguatamente il reddito dei professionisti nell'attuale contesto emergenziale **sarebbe opportuno valutare l'estensione della disapplicazione della ritenuta d'acconto fino a giugno 2021.**

II. 4. Compensazione dei debiti fiscali con i crediti sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (patrocinio a spese dello Stato) - eliminazione dei limiti previsti dal DM 15 luglio 2016

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016, attuativo dell'art. 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede, come noto, che i crediti per spese, diritti e onorari, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002 - patrocinio a spese dello Stato), in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, possano essere compensati dagli avvocati con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Gli avvocati possono, altresì, procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei medesimi crediti. Gli articoli 4 e 5 del dal DM 15 luglio 2016 prevedono, tuttavia, stringenti limiti di natura finanziaria e temporale al suddetto meccanismo di compensazione. In particolare, è attualmente previsto che le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di compensazione vengano selezionate fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 779, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota. Premesso quanto sopra, **sarebbe opportuno che, per tutto il periodo di durata dell'emergenza sanitaria, venisse riconosciuto agli avvocati il diritto di compensare i crediti vantati a titolo di patrocinio a spese dello stato senza alcun limite di carattere finanziario e temporale.**

II. 5 Disapplicazione Indici Sintetici di affidabilità Fiscale (ISA) per l'anno 2021

A partire dal periodo d'imposta 2018 anche gli avvocati, al pari di altre categorie professionali, sono interessati dall'applicazione dei nuovi Indici Sintetici di affidabilità Fiscale (ISA) previsti dall'art. 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, in sostituzione dei previgenti studi di settore di cui agli artt. 62-bis e 62-sexies del Decreto legge n. 331/1993. Gli ISA, come noto, costituiscono un innovativo sistema di *compliance* fiscale, finalizzato a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e il regolare assolvimento degli obblighi tributari dichiarativi e di versamento, e mirano ad offrire una valutazione sintetica del "grado di affidabilità fiscale" dei contribuenti, tramite metodologie di carattere statistico-economico basate su dati relativi a più periodi d'imposta. Considerate le vicende di carattere eccezionale ed emergenziale che già hanno inciso sul periodo di imposta 2020 e continueranno certamente ad incidere in maniera rilevante sul periodo d'imposta 2021, sarebbe opportuno prevedere la disapplicazione, per detta annualità, dei suddetti Indici Sintetici di affidabilità Fiscale.